

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 40/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Sent. 379/21/10 pronunciata il 05 novembre 2010 la CTP di Milano (sez. 21) ha respinto il ricorso di Costa Ines, compensando le spese di giudizio. Si legge nella sentenza stessa che la ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria su più immobili - alcuni di sua proprietà e altri cointestati - ritenendola illegittima. Tale iscrizione è avvenuta a seguito di omesso pagamento di cartella esattoriale emessa ai sensi art 77 DPR 602/73 per la riscossione coattiva del credito in sofferenza. Ha evidenziato la CTP che l'iscrizione contestata è legittima osservando che la cartella esattoriale non è stata né pagata né contestata; ed inoltre che è perfettamente legittima l'assunzione di garanzie ipotecarie, da parte dell'ente delegato alla riscossione.

Avverso detta sentenza ha proposto appello Costa Ines rappr. e difesa come in atti per l'annullamento della sentenza stessa. A riguardo ha motivato che l'iscrizione ipotecaria ha natura esecutiva e come tale è regolata dall'art 50 DPR 602/73 che prevede la preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Evidenzia parte appellante che le cartelle esattoriali sono state notificate alla stessa e che l'ipoteca è stata iscritta dopo oltre un anno dalle notifiche con nota del 8 Giugno 2010 e solo successivamente comunicata e precisamente in data 16 Giugno 2010 senza che fosse preventivamente notificato alcun avviso. Sostiene parte appellante che quando l'ipoteca è trascritta si considera iniziata la procedura di esecuzione forzata. La conferma della natura esecutiva dell'iscrizione ipotecaria - a dire dell'appellante - si ricava dall'art 77 DPR 602/73 che è inserito tra le disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare.

In buona sostanza a giudizio di parte appellante, essendo decorso più di un anno dalle notifiche delle cartelle, le iscrizioni ipotecarie potevano essere disposte solo dopo cinque giorni dalla notifica di intimazione di pagamento così come previsto dall'art 50 secondo comma DPR 602/73.

Non risulta costituita nel presente giudizio Equitalia Esatri spa. Tuttavia quest'ultima aveva già chiarito in prime cure la propria posizione. In particolare aveva annotato che l'atto in contestazione è stato emesso dal concessionario per il pagamento della cartella esattoriale rimasta inevasa. Ha precisato altresì Equitalia che in questa fase della riscossione agisce autonomamente e che è quindi legittimata passiva limitatamente alla procedura esecutiva e non alla fase di emissione delle cartelle esattoriali, la cui competenza è dell'Agenzia delle Entrate.

Assumeva il concessionario che è diritto dello stesso procedere al recupero dei crediti erariali quando come nel caso le imposte si sono rese definitive per la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali. Ne discende quindi la legittimità dell'assunzione di garanzie ipotecarie. L'ipoteca mira infatti al rafforzamento del credito e garantisce il suo adempimento; ma è avulsa dal procedimento esecutivo ed autonoma quanto a finalità e disciplina. In base alle diverse decisioni richiamate si evince che l'iscrizione ipotecaria è diversa dall'espropriazione immobiliare trattandosi di istituti aventi presupposti funzioni e finalità diverse.

All'udienza del 4 Aprile 2012 effettuata la relazione, le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. All'esito della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata emessa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della C.T.P. di Milano non merita alcuna censura e va quindi confermata.

Infatti risulta adeguatamente motivata e ha debitamente chiarito ogni aspetto del contendere soffermando l'attenzione sui singoli punti e rilievi obiettivamente individuati onde pervenire alla conferma della validità dell'iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata. In particolare la richiamata sentenza ha specificamente argomentato in ordine alla prospettata nullità della iscrizione di ipoteca per mancata notifica dell'avviso ex art 50 c. 2 DPR 602/1973; alla nullità dell'iscrizione per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha chiarito inoltre compiutamente ogni ulteriore eccezione sollevata dalla odierna appellante. Non rimane quindi che ribadire come l'Esatri abbia correttamente applicato la normativa in materia pervenendo legittimamente alla iscrizione ipotecaria de qua che costituisce a tutti gli effetti garanzia utile per il ristoro del credito. Si precisa al riguardo che la giurisprudenza si è assestata nel ritenere che l'accensione dell'iscrizione ipotecaria non è atto connesso all'espropriazione immobiliare ma solo alla fase antecedente all'esproprio. Si precisa infine che in prime cure è stato approfondito e risolto ogni aspetto relativo alle argomentazioni riproposte anche nella presente sede dalla odierna appellante. Infatti sono state valutati e considerati in modo specifico tutti gli elementi in ordine alla materia in esame, con puntuale riscontro di ogni richiesta hinc et inde proposta.

In buona sostanza non si ravvisa nel caso alcun motivo per discostarsi dalla pronuncia della C.T.P di Milano che va quindi confermata.

Sussistono nel caso le condizioni per compensare le spese anche del presente grado di giudizio. Il Collegio giudicante

P.Q.M.

A conferma della decisione di primo grado, respinge l'appello proposto. Spese compensate.